DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, all'Irlanda delle spese effettuate durante il 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/1127/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [2], in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE [4], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dall'Irlanda per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di decisione favorevole della Commissione, conformemente all'articolo 13 di detta direttiva e all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE [5], modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980 [6], dispone all'articolo 5, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto ;

considerando che la domanda di rimborso delle spese sostenute durante il 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate, presentata dall'Irlanda, è completa e presentata nella debita forma, conformemente al disposto della decisione 76/627/CEE ; che l'importo totale delle spese dichiarate imputabili per l'anno 1979 ammonta a 23 218 909,77 £ irlandesi ed è ripartito come segue :

— secondo il titolo II : 21 796 286,65 £ irlandesi

— secondo il titolo IV : 1 422 623,12 £ irlandesi

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, p. 37.
(6) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

che l'importo totale di cui è chiesto il rimborso ammonta a 7 984 356,11 £ irlandesi ;

considerando che la domanda non solleva alcuna obiezione immediata sull'esattezza dei dati in essa contenuti e sulla conformità delle spese sostenute alle disposizioni vigenti ; che, di conseguenza, il FEAOG, sezione orientamento, deve rimborsare il 35 % delle spese dichiarate al titolo II e il 25 % di quelle dichiarate al titolo IV, ossia in totale 7 984 356,11 £ irlandesi (come richiesto) ;

considerando che la decisione 76/627/CEE dispone all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE devono essere presentate unitamente alle domande di rimborso relative a spese effettuate a norma della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la decisione 76/627/CEE dispone all'articolo 5, paragrafo 2, che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo ivi indicato non corrisponde a quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione avrà luogo secondo la procedura di cui allo stesso articolo ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dall'Irlanda nel corso del 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate è fissato a 7 984 356,11 £ irlandesi.

Articolo 2

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 è subordinato alla condizione che un esame approfon-

dito della domanda di rimborso non dia luogo ad alcuna modifica dell'importo da rimborsare.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente